



Carlo Cecchi

Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Filippo Rosi

Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Elena Mannelli

Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Prato, 1 giugno 2022

Ai Signori Clienti

Loro Sedi

=====

Circolare n. 22/2022

**Oggetto: autodichiarazione per massimali di aiuti di Stato per emergenza
COVID - modalità e termini di presentazione**

Come già segnalato con nostra precedente circolare, l'art. 1, commi 13 - 17, del D.L. 41/2021 (cosiddetto D.L. "Sostegni"), convertito nella L. 69/2021, ha introdotto un quadro normativo (cosiddetto regime "quadro" o "ombrello") finalizzato a consentire ai soggetti beneficiari delle misure di sostegno italiane espressamente elencate al comma 13 del medesimo D.L. di usufruire dei massimali previsti per le sezioni 3.1 "Aiuti di importi limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" del Quadro temporaneo aiuti di Stato per l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il D.M. 11.12.2021 (pubblicato sulla *G.U.* n. 15 del 20.1.2022) ha definito le modalità attuative ai fini del monitoraggio del rispetto dei suddetti massimali.

Con il provvedimento dell' Agenzia delle Entrate n. 143438 del 27.4.2022 sono stati individuati contenuto, modalità e termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con approvazione del relativo modello.

Il provvedimento reca inoltre:

- modalità e termini di restituzione volontaria degli stessi aiuti in caso di superamento dei massimali previsti, ai sensi dell' art. 4 del D.M. 11.12.2021;
- modalità tecniche con cui l' Agenzia delle Entrate rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici.

Gli unici chiarimenti ufficiali, allo stato attuale, sono stati forniti nell' ambito di alcune risposte a interrogazione parlamentare.

Soggetti tenuti a presentare l' autodichiarazione

A norma dell' art. 3, comma 1, del D.M. 11.12.2021, i soggetti che hanno beneficiato degli aiuti del regime "ombrello" devono presentare all' Agenzia delle Entrate un' autodichiarazione ai sensi dell' art. 47 del DPR 445/2000, nella quale attestano che l' importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali di cui alla Sezione 3.1 ovvero alla Sezione 3.12 del Quadro temporaneo.

Misure del regime "quadro"

La dichiarazione sostitutiva deve quindi essere presentata dagli operatori economici che hanno beneficiato delle misure di aiuto riportate nell' art. 1, comma 13, del D.L. 41/2021 e richiamate dall' art. 1 del D.M. 11.12.2021, indicate nella seguente tabella.

Agevolazioni	Norme di riferimento
Contributi a fondo perduto	<ul style="list-style-type: none"> - contributo del D.L. "Rilancio" (art. 25 del D.L. 34/2020); - contributi del D.L. "Ristori" (artt. 1, 1-bis e 1-ter del D.L. 137/2020) - contributo del D.L. "Natale" (art. 2 del D.L. 172/2020) - contributo generale previsto dal D.L. "Sostegni" (art. 1, commi 1 - 9, del D.L. 41/2021); - contributo per le <i>start up</i> (art. 1-ter del D.L. 41/2021); - contributo del D.L. "Sostegni-bis" (art. 1 del D.L. 73/2021)
Credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda	art. 28 del D.L. 34/2020 convertito nella L. 77/2020 e modificato dall'art. 77, comma 1 lett. 0a), a), b) e b-bis), del D.L. 104/2020, dagli artt. 8 e 8-bis del D.L. 137/2020, dall'art. 2-bis del D.L. 172/2020, dall'art. 1, comma 602, della L. 178/2020 e dall'art. 4 del D.L. 73/2021
Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro	art. 120 del D.L. 34/2020
Esclusione dei versamenti IRAP	art. 24 del D.L. 34/2020
Esenzione IMU con riferimento a particolari tipologie di immobili	art. 177 del D.L. 34/2020, art. 78, comma 1, del D.L. 104/2020, art. 78, comma 3, del medesimo D.L. 104/2020 limitatamente all'IMU dovuta per l'anno 2021, artt. 9 e 9-bis, comma 1, del D.L. 137/2020, art. 1, comma 599, della L. 178/2020 e art. 6-sexies del D.L.41/2021
Disposizioni in materia di imposte dirette ed accise nel Comune di Campione d'Italia	art. 129-bis del D.L. 34/2020
Definizione agevolata degli avvisi bonari	art. 5 del D.L. 41/2021
Esonero per 2021 dal versamento del canone di abbonamento RAI a favore di strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese attività similari svolte da enti del Terzo settore	art. 6, commi 5 e 6, del D.L. 41/2021

Assenza di esoneri

In merito alla possibilità di esonerare le PMI da tale adempimento, nella risposta a interrogazione parlamentare n. 5-08011 del 4.5.2022 è stato osservato che:

- l'autodichiarazione è stata introdotta dall'art. 1, commi 14 e 15, del D.L. 41/2021, che ha disciplinato il cosiddetto "regime ombrello", e riguarda tutti i soggetti beneficiari degli aiuti elencati nel comma 13 del citato art. 1, non essendo previsto alcun esonero dall'adempimento;

- anche con il D.M. 11.12.2021, attuativo delle citate disposizioni del D.L. 41/2021, che disciplina le modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti, è stato previsto che tale adempimento debba essere assolto da tutti i soggetti beneficiari dei citati aiuti (art. 3 del D.M.);
- la decisione della Commissione UE 15.10.2021 C(2021) 7521 *final*, con la quale è stato autorizzato il cosiddetto “regime ombrello”, conferma la necessità che tale autodichiarazione venga presentata da tutti i beneficiari senza alcuna esclusione.

L’adempimento dell’autodichiarazione “è stato espressamente richiesto dalla Commissione UE al fine dei controlli sul rispetto delle soglie previste dal Quadro temporaneo aiuti di Stato”.

Dichiarazione già presentata per l’accesso agli aiuti del regime “quadro”

Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia stata già resa unitamente al modello di comunicazione/istanza presentato per l’accesso agli aiuti elencati nell’art. 1 del D.M. 11.12.2021, per i quali il relativo modello includeva la dichiarazione sostitutiva (come, ad esempio, l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto “perequativo”), la presentazione dell’autodichiarazione non è obbligatoria, sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nel citato art. 1. In tal caso, la dichiarazione va presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente fruiti nonché di quelli già indicati nella precedente dichiarazione sostitutiva già presentata.

La dichiarazione va comunque presentata nel caso in cui:

- il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
- il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
- il beneficiario si è avvalso della possibilità di “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito.

Contenuto dell'autodichiarazione

A norma dell'art. 3, comma 1, del D.M. 11.12.2021, l'autodichiarazione attesta che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali di cui alla Sezione 3.1 ovvero alla Sezione 3.12 del Quadro temporaneo.

Il successivo comma 2 dell'art. 3 dispone, inoltre, che ai fini dell'applicazione della Sezione 3.12 del Quadro temporaneo gli operatori economici attestino nell'autodichiarazione il rispetto delle ulteriori condizioni previste alla predetta Sezione 3.12.

L'art. 4, comma 1, del D.M. 11.12.2021 dispone che *“Le disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto sono finalizzate a consentire agli enti impositori la verifica del rispetto delle condizioni previste per la fruizione dell'aiuto ed eventualmente l'esatto recupero degli aiuti illegalmente fruiti”*.

In linea generale, è stato chiarito che nell'autodichiarazione vengono richieste informazioni che non sono in possesso dell'Agenzia delle Entrate. Si tratta, in particolare, dei seguenti dati:

- le imprese con cui il beneficiario si trova in una relazione di controllo, rilevante ai fini della definizione di impresa unica;
- l'allocazione degli aiuti ricevuti nella Sezione 3.1 e/o nella Sezione 3.12 del Quadro temporaneo e la sussistenza dei requisiti attinenti le citate Sezioni;
- in caso di superamento dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e/o 3.12, le modalità con cui il beneficiario intende sanare tale irregolarità (utilizzo dei massimali più elevati introdotti *medio tempore*, riversamento tramite modello F24 oppure scomputo da aiuti successivi).

Non sono, invece, richiesti i dati già in possesso dell'Amministrazione finanziaria e delle altre amministrazioni quali, ad esempio, gli importi degli aiuti fruiti.

Monitoraggio dei massimali della sezione 3.1 e 3.12

Come anticipato, gli operatori economici che hanno beneficiato degli aiuti sopra elencati presentano all'Agenzia delle Entrate un'autodichiarazione

nella quale attestano che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non superi i massimali della Sezione 3.1 ovvero della Sezione 3.12 del Quadro temporaneo.

Secondo le istruzioni per la compilazione del modello di autodichiarazione, occorre tener conto:

- delle misure elencate nella sezione I del Quadro A (aiuti del regime “quadro”);
- di tutte le altre misure agevolative riconosciute nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 diverse da quelle espressamente elencate nella sezione I, per le quali va compilata la sezione II del Quadro A denominata *“Altri aiuti ricevuti nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF (compresi quelli non fiscali e non erariali)”*.

L'art. 2 del D.M. 11.12.2021 fa riferimento ai massimali previsti sino al 31.12.2021 (1,8 milioni di euro per la Sezione 3.1, 10 milioni di euro per la Sezione 3.12).

A seguito della “Sesta modifica” della Comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 *final*, la lettera a) del punto 22 della Sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” prevede ora che, *“in qualsiasi momento”*, l'importo complessivo dell'aiuto concedibile per impresa non possa superare il limite di 2,3 milioni di euro. L'aiuto può quindi essere concesso entro e non oltre il 30.6.2022 e, come viene precisato in un'apposita nota della Comunicazione in esame, *“se l'aiuto è concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 30 giugno 2022”*.

Con la risposta a interpello 29.4.2022 n. 237, l'Agenzia delle Entrate, con specifico riferimento al credito d'imposta locazioni (compreso nel regime “ombrello”), ha chiarito che la decisione della Commissione europea 11.1.2022 n. C(2022) 171 ha soltanto autorizzato l'estensione al 30.6.2022 del termine precedentemente fissato al 31.12.2021 per l'individuazione della data di concessione, mentre sono rimasti inalterati i massimali.

Con riferimento agli aiuti ricevuti nell'ambito della Sezione 3.1, nell'autodichiarazione occorre, tra l'altro, dichiarare che:

- l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dall'1.3.2020 al 27.1.2021, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", non supera (o supera) i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, pari a 800.000,00 euro per i settori diversi da agricoltura, pesca e acquacoltura;
- l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 28.1.2021 al 30.6.2022, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", tenendo conto degli aiuti ricevuti dall'1.3.2020 al 27.1.2021, non supera (o supera) *"i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», come modificati dalla Comunicazione della Commissione europea C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021, pari a euro 1.800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura"*.

La tabella di seguito riportata riepiloga i massimali della Sezione 3.1 da verificare nell'ambito dell'autodichiarazione.

Periodo concessione dell'aiuto	Imprese "generiche"	Imprese pesca e acquacoltura	Imprese produzione primaria di prodotti agricoli
1.3.2020 - 27.1.2021	800.000,00 euro	120.000,00 euro	100.000,00 euro
28.1.2021 - 30.6.2022	1.800.000,00 euro	270.000,00 euro	225.000,00 euro

Le istruzioni per la compilazione del modello di autodichiarazioni precisano altresì che *"Il controllo del rispetto delle Sezioni 3.1 e 3.12, attraverso la presente Dichiarazione, anche per le misure non ricomprese nel regime ombrello è effettuato limitatamente ai massimali previsti dalla V modifica del Temporary Framework"*.

Con riferimento agli aiuti ricevuti nell'ambito della Sezione 3.12, nell'autodichiarazione occorre dichiarare che:

- l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 13.10.2020 al 27.1.2021, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.12", non supera (o supera) il limite massimo consentito di cui alla Sezione 3.12 del Quadro temporaneo, pari a 3 milioni di euro;
- l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 28.1.2021 al 30.6.2022, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.12", tenendo

conto degli aiuti ricevuti dal 13.10.2020 al 27.1.2021, non supera (o supera) “il limite massimo consentito di cui alla Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», come modificato dalla Comunicazione della Commissione europea C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021, pari a euro 10.000.000”.

La tabella di seguito riportata riepiloga i massimali della Sezione 3.12 da verificare nell’ambito dell’autodichiarazione.

Periodo di concessione dell’aiuto	Massimale
13.10.2020 - 27.1.2021	3 milioni di euro
28.1.2021 - 30.6.2022	10 milioni di euro

Per accedere ai massimali della Sezione 3.12 occorre inoltre dichiarare di rispettare le seguenti condizioni:

- l’aiuto è concesso entro il 30.6.2022 e copre i costi fissi scoperti sostenuti nel periodo compreso tra l’1.3.2020 e il 31.12.2021, compresi i costi sostenuti in una parte di tale periodo;
- nel periodo di riferimento rilevante per ogni misura (indicato nel quadro A), purché compreso tra l’1.3.2020 e il 31.12.2021, ovvero in un periodo ammissibile di almeno un mese, comunque compreso tra l’1.3.2020 e il 31.12.2021, si è subito un calo del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo del 2019;
- l’intensità di aiuto non supera il 70% dei costi fissi non coperti (o il 90% per le microimprese e le piccole imprese) e che le perdite subite durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti;
- l’aiuto nell’ambito della presente sezione può essere concesso sulla base delle perdite previste, mentre l’importo definitivo dell’aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o, ove non disponibili, sulla base di conti fiscali;
- gli aiuti ricevuti ai sensi della Sezione 3.12 del *Temporary Framework* non possono essere cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili.

Secondo le istruzioni per la compilazione del modello di autodichiarazione, i massimali delle Sezioni 3.1 e 3.12 sono cumulabili. Pertanto, il massimale complessivo risulta essere pari a 11,8 milioni di euro, non per gli stessi costi ammissibili.

Occorre in ogni caso rispettare la tassatività delle misure elencate nel comma 13 dell'art. 1 del D.L. 41/2021.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.M. 11.12.2021, ai fini del rispetto dei diversi massimali rileva la data in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario, come individuata al punto 95, secondo punto, della decisione della Commissione europea 15.10.2021 n. C(2021) 7521 *final*.

Ai fini del rispetto dei massimali rileva, in conformità con la disciplina europea degli aiuti di Stato, la data di concessione di ogni singola misura agevolativa.

La data di concessione, in linea generale, è definita con a:

- data di approvazione della domanda di aiuto, qualora la concessione dell'aiuto sia subordinata a tale domanda e approvazione;
- data di presentazione della dichiarazione dei redditi o la data di approvazione della compensazione in relazione ai crediti d'imposta;
- data di entrata in vigore della normativa di riferimento negli altri casi (incluso l'annullamento delle rate IMU).

Con particolare riferimento ai crediti d'imposta, sulla base di quanto riportato nella "tabella aiuti" delle istruzioni all'autodichiarazione e dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate in alcune risposte a interpello, la data di concessione dell'aiuto va individuata, a scelta del contribuente, tra:

- data di presentazione della dichiarazione dei redditi, purché effettuata entro il 30.6.2022;
- data di approvazione della compensazione, da intendersi alternativamente come: data della maturazione; data del rilascio della ricevuta che ne attesta la presa in carico da parte dell'Agenzia delle Entrate della comunicazione effettuata dal contribuente; data di presentazione del modello F24.

Nella “tabella aiuti” riportata nelle istruzioni per la compilazione dell’autodichiarazione è espressamente indicata la data di concessione per ciascuna misura del regime “quadro”.

Ai fini del rispetto dei massimali, si tiene conto delle relazioni di controllo tra imprese rilevanti ai fini della definizione di “impresa unica” utilizzata in materia di aiuti di Stato.

A tal fine occorre compilare il quadro B del modello di autodichiarazione, indicando i codici fiscali dei soggetti appartenenti all’impresa unica.

Le istruzioni precisano inoltre che nel quadro A vanno barrate le caselle corrispondenti agli aiuti di cui ha beneficiato il dichiarante e non anche gli altri soggetti con cui si trova nella suddetta relazione di controllo.

Per impresa unica si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese tra le quali intercorre una delle suddette relazioni, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch’esse considerate un’impresa unica.

Allocazione nella sezione 3.1 e nella sezione 3.12

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. 11.12.2021, *“gli aiuti richiamati all'art. 1 del decreto, al ricorrere delle condizioni previste al paragrafo 87 della sezione 3.12 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19», possono essere altresì fruiti nel rispetto del massimale previsto dalla predetta sezione 3.12 (...)”*.

Come rilevato nelle istruzioni per la compilazione del modello di autodichiarazione, per le citate misure comprese nel regime “ombrello” è possibile “allocare” la medesima misura in parte nella sezione 3.12, sussistendone i requisiti, e in parte nella sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito.

Al riguardo, la risposta a interrogazione parlamentare 11.5.2022 n. 5-08035 ha evidenziato che *“è il beneficiario (...) che può scegliere nell'autodichiarazione se allocare l'aiuto in tutto o in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti”*.

A tal fine, occorre compilare l'autodichiarazione seguendo le specifiche istruzioni previste:

- nel quadro A, barrare entrambe le caselle “sez. 3.1” e “sez. 3.2”;
- compilare il quadro D, indicando: in colonna 1 il codice dell'aiuto che si intende allocare in entrambe le sezioni (desunto dalla tabella aiuti allegata alle citate istruzioni); in colonna 2 e 4, rispettivamente, l'importo della misura allocato nella Sezione 3.1 e quello allocato nella Sezione 3.12; in colonna 3 e 5 la quota degli importi già riportati in colonna 2 e 4 che sono stati eventualmente dichiarati nel prospetto degli aiuti di Stato del modello REDDITI/IRAP 2021, relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020.

Superamento dei massimali

A norma dell'art. 4 del D.M. 11.12.2021, le disposizioni relative all'autodichiarazione di cui all'art. 3 del DM sono finalizzate a consentire agli enti impositori la verifica del rispetto delle condizioni previste per la fruizione dell'aiuto ed eventualmente l'esatto recupero degli aiuti illegalmente fruiti.

Viene quindi previsto che:

- in caso di superamento dei suddetti massimali del Quadro temporaneo, l'importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante è volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero;
- in caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto, il corrispondente importo è sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa e a tale ammontare dovranno essere sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto;
- in assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato.

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 143438 del 27.4.2022 sono state definite le modalità e i termini per l'attuazione di tali disposizioni. In particolare, è stato stabilito che:

- gli importi eccedenti i limiti dei massimali previsti devono essere volontariamente restituiti o sottratti da aiuti successivamente ricevuti entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 (vale a dire il 30.11.2022 per i soggetti "solari");
- le somme da restituire sono versate con le modalità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/97, esclusa la facoltà di compensazione con crediti fiscali o contributivi disponibili.

Tanto premesso, come rilevato nella risposta a interrogazione parlamentare n. 5-08035 del 11.5.2022, in caso di superamento dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e/o 3.12, nell'autodichiarazione *"vanno indicate le modalità con cui il beneficiario intende sanare tale irregolarità (utilizzo dei massimali più elevati introdotti medio tempore, riversamento tramite modello F24 oppure scomputo da aiuti successivi)"*.

In particolare, secondo le istruzioni per la compilazione dell'autodichiarazione, vanno indicati gli eventuali importi degli aiuti del regime "quadro" eccedenti i massimali previsti che il beneficiario intende volontariamente restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali.

In tal caso occorre compilare l'apposito riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del *Temporary Framework*".

Per l'utilizzo a scomputo di altri massimali, secondo le istruzioni all'autodichiarazione, occorre indicare:

- in colonna 2, l'importo eccedente i predetti massimali riferito al dichiarante;
- in colonna 3, i relativi interessi da recupero;
- in colonna 4, la somma degli importi delle colonne 2 e 3.

Nelle colonne successive, con riferimento all'importo di colonna 4, va dichiarato se va scomputato:

- dal massimale previsto dalla Sezione 3.12 del Quadro temporaneo fino al 27.1.2021 (colonna 6);
- oppure dalle nuove soglie previste dal 28.1.2021 dalle predette Sezioni 3.1 o 3.12 come modificate dalla comunicazione 28.1.2021 n. C(2021) 564 *final*, di cui si intende usufruire alle condizioni ivi previste (colonne 5 e 7).

Gli eventuali importi eccedenti i massimali previsti che il beneficiario intende volontariamente restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali (ai sensi dell'art. 4 del D.M. 11.12.2021) vanno indicati nella colonna 8 del riquadro.

Tali importi vanno inoltre riportati, con riferimento alla singola misura agevolativa indicata nella colonna 1 del quadro D, nelle colonne 6 e 7 del medesimo quadro D, indicando rispettivamente l'importo dell'eccedenza da riversare e gli interessi da recupero.

Modalità e termini di presentazione dell'autodichiarazione

L'autodichiarazione, redatta mediante l'apposito modello, deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate:

- dal 28.4.2022 al 30.6.2022;
- direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato *ex art.* 3, comma 3, del DPR 322/98;

- in via telematica, mediante il servizio *web* disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate o attraverso i canali telematici della stessa, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

In caso di definizione agevolata degli "avvisi bonari" ai sensi dell'art. 5, commi 1 - 9, del D.L. 41/2021, l'autodichiarazione deve essere presentata:

- entro il termine del 30.6.2022;
- ovvero, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.

Nel caso in cui tale termine cada successivamente al 30.6.2022, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nell'art. 1 del decreto devono presentare:

- una prima dichiarazione entro il 30.6.2022;
- una seconda dichiarazione, oltre il 30.6.2022 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata, sempre che detta agevolazione non sia stata già inclusa nella prima dichiarazione.

Tale seconda dichiarazione deve essere compilata:

- barrando la casella "definizione agevolata" nel riquadro "Dichiarante" del frontespizio;
- valorizzando nel quadro A unicamente i campi riferiti alla definizione agevolata;
- senza allegare i quadri B e C;
- considerando, ai fini della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, tutti gli aiuti già indicati nella prima dichiarazione;
- indicando nella Sezione "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del *Temporary Framework*" solo l'eventuale importo eccedente i limiti riferito alla definizione agevolata.

Ricevute

A seguito della presentazione della dichiarazione viene rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati contenuti.

La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la dichiarazione, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Dichiarazioni ritrasmesse entro 5 giorni dallo scarto

Si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i suddetti termini ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto.

Dichiarazione correttiva

Qualora si intenda sostituire una dichiarazione precedentemente trasmessa è possibile presentare entro i termini di cui sopra una nuova dichiarazione; l'ultima dichiarazione trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

Questo ad eccezione dell'ipotesi di definizione agevolata degli "avvisi bonari", posto che la dichiarazione presentata oltre il 30.6.2022 contenente i dati riguardanti la definizione non sostituisce quella presentata entro il 30.6.2022.

Sanzioni

Trovano applicazione le sanzioni collegate alle previsioni di cui all'art. 47 del DPR 445/2000.

Nell'ambito dell'istanza relativa alla risposta a interrogazione parlamentare n. 5-08011 del 4.5.2022, è stato osservato che *"«l'omissione o l'indicazione di dati non veritieri può comportare sanzioni amministrative e, in alcuni casi, anche penali» [...] «sproporzionate a carico degli operatori economici e dei professionisti che li assistono»"*.

Nella suddetta risposta è stato affermato che *"le sanzioni sono collegate alle previsioni contenute nell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e che non costituiscono sanzioni «tributarie»"*.

Rapporti tra autodichiarazione e quadro RS del modello REDDITI

Da ultimo, si riepilogano i rapporti tra l'autodichiarazione e il prospetto aiuti di Stato di cui ai righi RS401-RS402 del quadro RS dei modelli REDDITI.

Compilazione del quadro RS - irrilevanza ai fini dell'autodichiarazione

Non sembra previsto alcun esonero dalla presentazione dell'autodichiarazione:

- per i soggetti che hanno compilato il prospetto sugli aiuti di Stato del modello REDDITI 2021;
- per i soggetti che compileranno il medesimo prospetto nei modelli REDDITI 2022.

In entrambi i casi, si ritiene debba essere presentata l'autodichiarazione.

esonero dalla compilazione del quadro RS con determinati dati nell'autodichiarazione

Le istruzioni ai modelli REDDITI 2022 prevedono la possibilità di non compilare il prospetto aiuti di Stato nel caso in cui i dati necessari alla registrazione nel "Registro nazionale degli aiuti di Stato" (RNA) vengano già forniti nell'autodichiarazione.

In particolare, le istruzioni al rigo RS401 dei modelli REDDITI 2022 affermano che *"Nel presente prospetto non vanno indicati i dati relativi agli aiuti di Stato che rientrano nell'ambito della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (cosiddetto Temporary Framework) e successive modifiche, i cui dati necessari per la registrazione nel RNA (ad esempio, forma giuridica, dimensione impresa, settore, ecc.) sono stati già comunicati all'Agenzia delle entrate mediante l'autodichiarazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta*

ufficiale del 20 gennaio 2022 (per maggiori dettagli si rinvia alle istruzioni per la compilazione della citata autodichiarazione)”.

Al riguardo, le istruzioni per la compilazione dell'autodichiarazione affermano che, per gli aiuti elencati nel quadro A per i quali sono presenti i campi “Settore” e “Codice attività”, è possibile comunicare con il modello di autodichiarazione i dati necessari per consentirne la registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA). In tal caso, per tali aiuti il dichiarante è esonerato dalla compilazione del prospetto degli aiuti di Stato presente nel modello REDDITI 2022.

Secondo le istruzioni al modello di autodichiarazione, tale scelta deve riguardare tutti gli aiuti per i quali sono presenti i campi “Settore” e “Codice attività” (tranne l'ipotesi, sotto descritta, in cui l'aiuto sia fruito nell'ambito di diversi settori).

Pertanto, qualora il dichiarante intenda avvalersi di tale facoltà, nel frontespizio del modello di autodichiarazione occorre indicare nei campi “Forma giuridica” e “Dimensione impresa”, rispettivamente, il codice corrispondente alla forma giuridica e il codice corrispondente alla dimensione dell'impresa desumibili dalle tabelle riportate nelle istruzioni alle colonne 12 e 13 del rigo RS401 dei modelli REDDITI 2022.

Occorre inoltre compilare i campi 5 (Settore) e 6 (Codice attività) nel quadro A del modello di autodichiarazione, riportando, rispettivamente:

- il codice che individua il settore dell'aiuto fruito dal beneficiario (1-Generale, 4-Agricoltura, 5-Pesca);
- il codice corrispondente all'attività interessata dalla componente di aiuto, desunto dalla tabella dei codici attività (in caso di più attività interessate dalla componente di aiuto è sufficiente indicare uno dei codici ATECO ammissibili).

Nella particolare ipotesi in cui il medesimo aiuto di Stato sia fruito dal dichiarante nell'ambito di più settori, le istruzioni precisano che non è tuttavia possibile avvalersi della predetta facoltà e, pertanto, è necessario per tale aiuto compilare il prospetto “aiuti di Stato” presente nei modelli REDDITI 2022.

In tal caso, nel quadro A del modello di autodichiarazione, nel campo 5 (Settore) va indicato il codice 6 e non va compilato il campo 6 (Codice attività).